

**GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER I
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007**

PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021

(GARA 120/2020)

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. PREMESSA E DEFINIZIONI	2
2. OGGETTO DELL' APPALTO.....	4
3. PREZZI A BASE D'ASTA.....	5
4. DESTINATARI DELLA FORNITURA.....	7
5. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.....	7
6. OBBLIGHI DEL FORNITORE	7
7. ESTENSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRI PUNTI DI PRELIEVO	9
8. SERVIZI DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE	9
9. CORRISPETTIVI.....	9
10. LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA E FATTURAZIONE DEI CONSUMI	9
11. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	11
12. REFERENTE DEL SERVIZIO	12
13. CALL CENTER	13
14. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA	13
14.1 TRACCIATO UTENZE	14
15. PENALI.....	15

1. PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnico-gestionali, la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021. Gli aspetti contrattuali sono invece disciplinati dallo Schema di Convenzione. La fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento.

Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **AEEGSI:** l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i., con funzioni di regolazione e di controllo dei settori, decreto legislativo n.201/2011, decreto legislativo del 4 luglio 2014, legge n. 205 del 27.12. 2017 (Autorità **di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente – ARERA**);
- b) **Avvio della fornitura:** data di avvio della fornitura del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel caso di richiesta ricevuta dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel caso di richiesta ricevuta dopo il 15 del mese;
- c) **Periodo contrattuale di fornitura:** periodo intercorrente fra la data di attivazione della fornitura e le ore 24.00 del 31/12/2021;

- d) **Fornitore:** l'impresa, o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, che vende gas naturale ai clienti finali con autorizzazione del Ministero delle attività produttive, risultato aggiudicatario del singolo Lotto o di una pluralità di Lotti della presente procedura di gara e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- e) **Impresa di Distribuzione:** Azienda che effettua il trasporto del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
- f) **Punto di prelievo:** è il punto in cui il Distributore mette a disposizione il gas al cliente ed identifica il confine tra impianto di proprietà del distributore e quello del cliente finale;
- g) **Lotto:** il quantitativo complessivo di gas naturale, distinto per ambito territoriale, che il Fornitore è tenuto ad erogare secondo quanto meglio specificato agli articoli 5 e 6 del presente Capitolato;
- h) **Potere Calorifico Superiore (PCS):** è la quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa, a pressione costante, di un metro cubo di gas secco, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale, compreso il calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi durante la combustione, espresso in MJ/mc;
- i) **Portata giornaliera:** è la quantità massima giornaliera di gas naturale che il Cliente può consumare nel punto di prelievo, espressa in Smc/g;
- j) **Coefficiente alfa:** è il rapporto tra i volumi invernali ed i volumi di gas consumati nell'anno (intendendo per volumi invernali di gas naturale quelli consuntivati nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo dell'anno contrattuale);
- k) **Gruppo di misura:** è la parte dell'impianto di alimentazione nella disponibilità del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del Cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore elettronico dei volumi misurati;
- l) **Servizio di tutela:** è il servizio che l'esercente la vendita è tenuto ad offrire ai propri Clienti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 125/07;
- **Tariffa Regolata dall'Autorità di Regolazione per l'Energia , Reti ed Ambiente (ARERA):** è la tariffa di cui al Titolo II, sezione 1, articoli n. 3- 4- 5 dell'Allegato A della delibera 28 maggio 2009 ARG/gas 64/09, **di cui al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane - TIVG" valido dal 01.04.2020, di cui alla delibera 09.05.2013 R/gas 196/2013**, alla delibera 31.10.2012 R/gas 456/2012, alla delibera 27.12.2013 R/com 641/2013, alla delibera 06.03.2014 R/gas 95/2014, alla delibera 27.03.2014 R/com 133/2014, alla delibera 27.03.2014 R/gas 134/2014, alla delibera 03.04.2014 R/gas 162/2014, alla delibera 07.11.2014 R/gas 550/2014, alla delibera 18.12.2014 R/gas 633/2014, alla delibera 10.02.2015 R/gas 60/2015, alla delibera 19.03.2015 R/gas 117/2015, alla delibera 26.03.2015 R/gas 129/2015 alla delibera 26.03.2015 R/gas 131/2015, alla delibera 30.04.2015 R/com 200/2015, alla delibera 26.11.2015 R/gas 575/2015, alla delibera 22.12.2015 R/gas 645/2015, alla delibera 28.12.2015 R/com 657/2015, alla delibera 28.12.2015 R/gas 661/2015, alla delibera 10.03.2016 R/gas 99/2016, alla delibera 10.03.2016 R/com 100/2016, alla delibera 30.03.2016 R/com 139/2016, alla delibera 30.03.2016 R/gas 141/2016, alla delibera 22.12.2016 R/gas 774/2016, alla delibera 29.12.2016 R/gas 817/2016, alla delibera 29.12.2016 R/gas 814/2016,

alla delibera 29.12.2016 R/gas 819/2016, alla delibera 3.03.2017 R/gas 108/2017, alla delibera 30.03.2017 R/com 200/2017, alla delibera 30.03.2017 R/gas 203/2017, alla delibera 6.04.2017 R/gas 227/2017, alla delibera 28.06.2017 R/gas 492/2017, alla delibera 28.09.2017 R/gas 658/2017, alla delibera 28.12.2017 R/gas 925/2017, alla delibera 27.12.2017 R/gas 916/2017, alla delibera 29.03.2018 R/gas 189/2018, alla delibera 29.03.2018 R/gas 190/2018, alla delibera 28.06.2018 R/gas 365/2018, alla delibera 05.04.2018 R/gas 219/2018, alla delibera 26.07.2018 R/gas 407/2018, alla delibera 27.09.2018 R/gas 477/2018, alla delibera 27.09.2018 R/gas 488/2018, alla delibera 27.12.2018 R/gas 707/2018, alla delibera 27.12.2018 R/gas 709/2018, alla delibera 26.03.2019 R/gas 108/2019, alla delibera 26.03.2019 R/gas 112/2019, alla delibera 16.04.2019 R/gas 155/2019, alla delibera 9.07.2019 R/gas 384/2019, alla delibera 27.12.2019 R/gas 577/2019, alla delibera 27.12.2019 R/gas 578/2019, alla delibera 26.03.2020 R/com 95/2020, alla delibera 26.03.2020 R/gas 101/2020 e s.m.i.

- m) **Volume di consumo presunto totale:** stima del quantitativo di gas naturale prelevato dall'Ente o da Organismo di diritto pubblico piemontese che sottoscrive il contratto nell'arco del periodo di fornitura, espresso in Smc e distinto per punto di prelievo, così come specificato nella richiesta di fornitura;
- n) **TUDG è il testo unico delle disposizioni della Regolazione** della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025;
- o) **RQDG è la Parte I del TUDG, relativa alla Regolazione** della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 in vigore dal 1° gennaio 2020;
- p) **RTDG è la parte II del TUDG, relativa alla Regolazione** delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2020-2025 in vigore dal 1° gennaio 2020;
- q) **TIVG è il testo integrato** delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane valido a partire dal 1° aprile 2020;
- r) **TIMG è il Testo Integrato Morosità gas in vigore dal 1° gennaio 2019;**
- s) **TIF è il Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico in materia di Fatturazione del Servizio di Vendita al Dettaglio per i Clienti di Energia Elettrica e di Gas Naturale in vigore dal 1 gennaio 2018;**
- t) **TIQV è il Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale in vigore dal 1° gennaio 2019;**
- u) **TIUC è il testo Integrato Unbundling Contabile.**

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura annua di gas naturale, suddiviso in 7 lotti territoriali indipendenti, aventi un consumo totale massimo corrispondente a **45.927.775 Smc**. Tali forniture di gas saranno assicurate dalle Società di Vendita (di seguito denominate Fornitori) ai siti utilizzatori dei soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 (di seguito denominati Clienti). A tale Convenzione potranno inoltre aderire gli Enti locali ed in generale

gli organismi di diritto pubblico piemontese che ne faranno richiesta nel corso dell'anno 2021, relativamente a punti di prelievo ubicati sotto city gate nella disponibilità del vincitore dei singoli lotti.

La fornitura summenzionata è suddivisa in 7 lotti e vale fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi, indicati per singolo lotto e riferiti ad un periodo stimato massimo di 12 mesi:

LOTTO	VOLUME MAX IN SMC
Lotto 1 – Torino	14.809.577
Lotto 2 – Alessandria	4.508.293
Lotto 3 – Asti	2.843.943
Lotto 4 – Novara – Biella – Verbano Cusio Ossola	2.928.275
Lotto 5 – Cuneo	8.597.189
Lotto 6 – Vercelli	675.062
Lotto 7 – Città di Torino	11.565.436

Tali quantitativi non sono vincolanti né per S.C.R. Piemonte S.p.A. né per le Amministrazioni di cui al precedente punto 1, che non risponderanno nei confronti del Fornitore aggiudicatario in caso di consumi totali inferiori a detti quantitativi, costituendo i medesimi solo un limite massimo di accettazione delle richieste di fornitura da parte del Fornitore stesso.

Non sarà dunque applicata alle Amministrazioni alcuna penale relativa ad errata previsione dei volumi prelevati, su alcun orizzonte temporale, compreso il supero della capacità giornaliera.

Parimenti, non sarà applicata alle Amministrazioni alcuna penale relativa ad una errata previsione del rapporto di prelievo fra mesi invernali e anno solare (o indici analoghi).

Si precisa che i quantitativi massimi indicati al comma 2 sono stati definiti a partire dai consumi relativi alla precedente Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A.; in particolare, tenendo conto di un fisiologico aumento annuo dei volumi di gas e della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire alla Convenzione che verrà sottoscritta, i dati raccolti riferiti a ciascun lotto sono stati maggiorati di una percentuale del 5% e potrebbero, pertanto, subire modifiche in base alle condizioni climatiche effettive nonché in relazione all'attivazione di nuove strutture nel successivo periodo estivo/autunnale. Più in particolare, si specifica che, nell'ambito del quantitativo massimo stimato di cui al comma 2, le quote di consumo sufficientemente consolidate, relative alle Aziende Sanitarie piemontesi che hanno evidenziato un loro fabbisogno, ammontano complessivamente a 14.362.503 Smc.

3. PREZZI A BASE D'ASTA

Nell'ambito della tariffa del servizio di tutela previsto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente, di cui alla definizione contenuta nell'art. 1 del presente Capitolato Tecnico, vigente sui singoli punti di prelievo al momento

dell'effettivo consumo, le Società di Vendita sono invitate a formulare un ribasso espresso in €/cent/smc sulla sola **componente tariffaria relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (Cmem)**, di cui all'art. 6 , pag.25, della delibera R/gas 196/2013 del 09.05.2013, di cui all'art. 6 , pag. 11 , del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale (TIVG) , valido dal 1° aprile 2020 ,di cui alla Delibera R/gas 101/2020 del 26.03.2020 e successive modifiche ed integrazioni.

L'importo presunto complessivo dell'appalto, IVA esclusa, è pari ad **€ 23.885.725,00** calcolato sulla base della Tariffa Regolata vigente al momento della compilazione del bando (secondo trimestre 2020, Delibera 26.03.2020 R/gas 101/2020, Delibera 26.03.2020 R/com 95/2020) così suddiviso:

LOTTO	IMPORTO
Lotto 1 – Torino	€ 7.466.471,00
Lotto 2 – Alessandria	€ 2.527.230,00
Lotto 3 – Asti	€ 1.589.574,00
Lotto 4 – Novara-Biella-Verbano Cusio Ossola	€ 1.684.145,00
Lotto 5 – Cuneo	€ 4.377.603,00
Lotto 6 – Vercelli	€ 380.047,00
Lotto 7 – Città di Torino	€ 5.860.655,00

L'importo presunto complessivo dell'appalto, riferito alla sola componente tariffaria relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (Cmem), applicata nel 2° trimestre 2020, Delibera 101/2020 del 26.03.2020, è pari a **€ 5.451.576,00** esclusa l'IVA, le accise, l'addizionale regionale, le componenti CCR, QVD, QT_i, GRAD, QOA, CPR e le tariffe di distribuzione, compresa la quota fissa, il corrispettivo fisso della quota di vendita al dettaglio, così suddiviso:

LOTTO	IMPORTO
Lotto 1 – Torino	€ 1.851.042,00
Lotto 2 – Alessandria	€ 565.869,00
Lotto 3 – Asti	€ 356.755,00
Lotto 4 – Novara – Biella- Verbano Cusio Ossola	€ 368.079,00
Lotto 5 – Cuneo	€ 1.074.629,00
Lotto 6 – Vercelli	€ 90.963,00
Lotto 7- Città di Torino	€ 1.144.239,00

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stati valutati pari a zero.

4. DESTINATARI DELLA FORNITURA

Il prelievo del gas naturale avverrà in luoghi di consumo posti sul territorio della Regione Piemonte, elencati, per quanto noto al momento della pubblicazione del presente bando, nell'allegato A al presente Capitolato tecnico.

I dati di dettaglio indicati in tale allegato sono relativi ai consumi rilevati da S.C.R. Piemonte S.p.A. presso gli Enti. Eventuali aggiornamenti dei volumi o dei siti, utili ai fini della firma dei contratti di fornitura e trasporto, verranno comunicati all'aggiudicatario della gara in tempo utile per l'espletamento delle formalità del caso.

5. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Le richieste di fornitura necessarie per l'attivazione delle stesse dovranno essere comprensive dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di consumo presunti.

Le Amministrazioni s'impegnano a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'ordinativo di fornitura, eventuali deleghe da lui richieste per la stipula dei contratti di trasporto e di distribuzione o per l'erogazione del servizio di sostituto d'imposta.

Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura in caso di ricezione della stessa entro il 15 del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della Richiesta in caso di ricezione della stessa dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24 del 31/12/2021. In caso di cessazione di fornitura di uno o più punti di riconsegna prima di tale termine per cause non imputabili al Cliente, sarà cura dello stesso far pervenire immediatamente tramite mezzo fax o posta elettronica la comunicazione della disdetta al Fornitore, senza che questi nulla possa pretendere oltre al pagamento della fornitura fino a quel momento erogata.

6. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Assunto che il prezzo finale praticato ai Clienti risulterà pari alla tariffa del servizio di tutela previsto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), vigente al momento della consegna, opportunamente scontata in base agli esiti di gara; l'adeguamento di tali prezzi da parte del Fornitore a seguito delle varie delibere dell'ARERA dovrà essere automatico e, a richiesta, dettagliato e motivato.

Qualora l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA istituita con legge del 14 novembre 1995 n. 481) cessi la pubblicazione delle tariffe del gas naturale prima del 1° gennaio 2022, il prezzo unitario del gas naturale

utilizzato per la fatturazione verrà desunto dal prezzario pubblicato dalla Camera di Commercio della Provincia di Torino o Ente equivalente.

Anche in questo caso al prezzo finale sarà applicato il ribasso offerto nella presente gara.

Il Fornitore è obbligato ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dai Clienti a fronte di impianti termici acquisiti a seguito di accorpamenti di strutture o di razionalizzazione delle attività specifiche.

Per effetto di detti ordinativi, il Fornitore sarà obbligato a dar seguito alla fornitura richiesta per tutto il periodo contrattuale della stessa. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo prelevato a consuntivo sia inferiore al volume dei consumi presunti indicati nell'ordinativo di fornitura nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.

Nel caso in cui, all'atto dell'invio dell'ordinativo di fornitura, i punti di prelievo in essa indicati, siano soggetti ad un acquisto di gas naturale in regime di tutela (acquisto a Tariffa Regolata ARERA), sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura.

Nel caso invece in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell'ambito del mercato libero (adesione ad una Convenzione CONSIP o qualunque altra forma di approvvigionamento sul mercato libero), sarà cura dei Clienti verificare che i termini di disdetta del precedente contratto siano coerenti con la tempistica di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A., mentre sarà compito del Fornitore attivarsi per l'ottenimento dello switching, comunicando eventuali problematiche. La generazione della documentazione relativa al subentro sarà a carico del Fornitore, che non applicherà alcun onere ai Clienti per le pratiche burocratiche necessarie.

Qualora alla data di attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, il Cliente non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di gas naturale, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente il Cliente ed assistendolo, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili al Cliente, per forza maggiore o per caso fortuito oppure per cause imputabili al distributore locale, verrà disattesa la data di attivazione indicata nella richiesta di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione al Cliente.

Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile, il Fornitore dovrà iniziare la fornitura di gas naturale dalla data di attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15 per ogni giorno di ritardo.

Gli ordinativi di fornitura emessi dai Clienti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei punti di prelievo indicati nella richiesta stessa; qualora nell'ordinativo di fornitura non siano indicati i punti di prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare la richiesta di fornitura, in quanto non conforme, dandone immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, al Cliente.

Qualsiasi anomalia riguardante le letture, il cambio di contatore, l'installazione di correttore o il malfunzionamento degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicato al Cliente.

In caso di anomalia nelle letture segnalata dai Clienti, il Fornitore dovrà prendersi carico della problematica e darne comunicazione scritta entro la scadenza della lettura successiva.

7. ESTENSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRI PUNTI DI PRELIEVO

Il Fornitore aggiudicatario della gara si impegna a praticare gli stessi prezzi, condizioni e patti contenuti nella propria offerta a tutte le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione, nonché ad eventuali nuovi punti di prelievo indicati dagli attuali Clienti, purché ubicati sotto city gate nella disponibilità dal vincitore del lotto. Sarà cura del Fornitore gestire l'iter delle pratiche per eventuali nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione fino all'attivazione del nuovo punto.

8. SERVIZI DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE

In conformità alla normativa vigente, il Fornitore s'impegna a stipulare i contratti relativi ai servizi di trasporto e distribuzione, nonché a svolgere le funzioni di sostituto d'imposta. Gli oneri corrispondenti saranno fatturati dal Fornitore a carico dei Clienti secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9.

9. CORRISPETTIVI

In esito alla gara, lotto per lotto, sarà definito un ribasso espresso in €/cent/smc da applicarsi alla componente tariffaria relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (Cmem), di cui alla delibera 09.05.2013 R/Gas 196/2013, di cui alla delibera 26.03.2020 R/gas 101/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Il corrispettivo contrattuale unitario sarà calcolato sommando la componente tariffaria relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, di cui all'art. 6, pag. 11 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale (TIVG), valido dal 1° aprile 2020, di cui alla delibera 26.03.2020 R/gas 101/2020 e s.m.i., al netto del ribasso offerto in sede di gara, alle altre componenti di cui all'articolo 5, comma 5.1 del TIVG, pagina 10 e s.m.i.. Dovranno essere considerate le componenti unitarie del servizio di tutela vigenti al momento dell'effettivo consumo di gas naturale secondo delibera 26.03.2020 R/com 95/2020, delibera 27.12.2019 R/gas 577/2019, delibera 27.12.2019 R/gas 578/2019 e s.m.i.. Su ciascun periodo di fatturazione, essendo il Fornitore chiamato ad espletare anche le funzioni di sostituto d'imposta, ogni utenza pagherà, inoltre, l'IVA e le accise, secondo quanto specificato di seguito.

I suddetti corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato nel presente articolo.

10. LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA E FATTURAZIONE DEI CONSUMI

La lettura del gruppo di misura gas e la fatturazione dei consumi di tutte le utenze oggetto del contratto dovranno avvenire

secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per l'Energia , Reti ed Ambiente, con particolare riferimento alla Delibera 18.10.2001 ARG/gas 229/01 (con specifico ma non esclusivo riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6, nella versione coordinata con le integrazioni e le modifiche apportate dalla Delibera 31.01.2002 ARG/gas 21/02), alla Delibera 1.04.2003 ARG/gas 29/03, alla Delibera 5.06.2009 ARG/gas 69/09, alla Delibera 28.12.2009 ARG/com 202/09, alla Delibera del 9.06.2010 ARG/gas 85/10, alla Delibera 29.09.2004 ARG/com 168/04, alla Delibera 18.12.2013 E/com 162/2013, alla Delibera 17.10.2013 R/gas 457/2013, alla Delibera 24.04.2013 R/com 173/2013, alla Delibera 07.11.2013 R/com 500/2013, alla Delibera 21.11.2013 R/gas 533/2013, alla Delibera 27.02.2014 R/gas 84/2014, alla Delibera 12.12.2013 R/gas 572/2013, alla Delibera 12.12.2013 R/gas 573/2013, alla Delibera 12.12.2013 R/gas 574/2013, alla Delibera 28.05.2009 ARG/gas 64/09, alla Delibera 16.10.2014 R/com 501/2014, alla Delibera 30.04.2015 R/com 200/2015, alla Delibera 19.03.2015 R/gas 117/2015, alla Delibera 30.03.2016 R/com 143/2016, alla Delibera 1.04.2016 R/gas 166/2016, alla Delibera 29.09.2016 R/gas 535/2016, alla Delibera 30.03.2017 R/com 200/2017, alla Delibera 28.06.2017 R/com 480/2017, alla Delibera 28.09.2017 R/com 656/2017, alla Delibera 5.12.2017 R/gas 850/2017, alla Delibera 14.12.2017 R/gas 859/2017, alla Delibera 28.12.2017 R/com 923/2017, alla Delibera 29.03.2018 R/com 172/2018, alla Delibera 28.06.2018 R/com 359/2018, alla Delibera 27.09.2018 R/com 475/2018, alla Delibera 18.12.2018 R/gas 667/2018, alla Delibera 27.12.2018 R/com 711/2018, alla Delibera 29.01.2019 R/gas 32/2019, alla Delibera 26.03.2019 R/com 107/2019, alla delibera 24.09.2019 R/com 382/2019 , alla Delibera 27.12.2019/R/gas 569/2019 , alla Delibera 27.12.2019/R/gas 570/2019 , alla Delibera 27.12.2019/R/gas 571/2019 , alla Delibera 27.12.2019/R/com 572/2019 , alla Delibera 26.03.2020/R/com 95/2020, alla Delibera 24.03.2020 /R/gas 89/2020, **al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale (TIVG) valido dal 1° aprile 2020 e s.m.i., alla Delibera 04.08.2016 R/com 463/2016, modificata ed integrata dalle deliberazioni 738/2016/R/com e 555/2017/R/com , al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIF), versione in vigore dal 1 gennaio 2018 e s.m.i..**

In particolare si precisa che:

1. Il Fornitore aggiudicatario emetterà le fatture con una cadenza pari a quella stabilita dall'ARERA, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15;
2. Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario sarà liquidato entro **30 giorni data fattura fine mese** a mezzo bonifico bancario o tramite rapporto interbancario diretto (R.I.D.), secondo la scelta del Cliente espressa nell'Ordinativo di Fornitura. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore anche di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi verranno corrisposti da tali enti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura;
3. L'aggiudicatario dovrà essere in grado di gestire le eventuali diverse aliquote IVA, cui hanno diritto le Amministrazioni in virtù della diversità di tipologia delle utenze;
4. L'aggiudicatario dovrà essere in grado di gestire le eventuali diverse aliquote di imposta erariale (accise), cui hanno diritto le Amministrazioni in virtù della diversità di tipologia delle utenze;

5. L'aggiudicatario dovrà essere in grado di gestire le eventuali diverse aliquote relative all'Addizionale Regionale, cui hanno diritto le Amministrazioni in virtù della diversità di tipologia delle utenze;
6. La fatturazione verrà effettuata per ogni singola utenza, riportando la relativa lettura, le tariffe applicate e il ribasso offerto in sede di gara, evidenziando così il risparmio in Euro ottenuto rispetto alla Tariffa Regolata dell'ARERA. Mensilmente, inoltre, in allegato alla fattura, il Fornitore dovrà inviare un report, elaborato anche in modalità grafica, che riporti il profilo mensile dei consumi dall'inizio della fornitura;
7. Il Fornitore dovrà riportare in fattura l'effettivo volume consumato da ciascun Punto di prelievo durante l'orizzonte di fatturazione. Qualora il Fornitore non sia stato in grado di effettuare la lettura in tempo utile per emettere la fatturazione, è in ogni caso tenuto ad emettere una fattura in acconto, congruendo i consumi non appena sarà disponibile la lettura effettiva, e comunque non oltre il terzo mese successivo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15;
8. La fatturazione dovrà evidenziare tutti gli oneri della fornitura ed essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalle delibere dell'Autorità per l'Energia, Reti ed Ambiente – ARERA.

Il Fornitore si impegna, qualora venga richiesto dalle Amministrazioni, ad emettere una fattura unica per un raggruppamento di punti di prelievo definito dalle stesse o per tutti i punti di prelievo e ad inviarla anche tramite e-mail all'indirizzo che verrà indicato dalla singola Amministrazione.

Sarà facoltà del personale del Distributore od altro personale da questi incaricato, in ogni caso munito di tesserino di riconoscimento, accedere alla proprietà privata dei Clienti per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica delle condizioni di sicurezza della somministrazione.

11. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La qualità del servizio di vendita di energia elettrica e del gas naturale è disciplinata dalla Delibera 18.11.2008 ARG/com 164/08, dalla Delibera 21.07.2016 R/com 413/2016 con il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), dalla Delibera 795/2016/R/com, dalla Delibera 593/2017/R/com, dalla Delibera 39/2018/R/com, dalla Delibera 416/2018/R/com, dalla Delibera 569/2018/R/com, dalla Delibera 623/2018/R/com, dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), in vigore dal 1 gennaio 2019 e s.m.i., dal Testo Unico della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG), in vigore dal 1 gennaio 2020, versione approvata con la deliberazione 569/2019/R/gas del 27.12.2019, dal Testo Unico relativo alle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG), versione approvata con la deliberazione 570/2019 R/gas, con la deliberazione 280/2015/R/gas, con la deliberazione 373/2015/R/gas, con la deliberazione 396/2015/R/gas, con la deliberazione 427/2015/R7gas, con la deliberazione 554/2015/R7gas, con la deliberazione 583/2015/R/com, con la deliberazione 186/2016/R/gas, con la deliberazione 483/2016/R/gas, con la deliberazione 500/2016/R/gas, con la deliberazione 480/2017/R/com, con la deliberazione 662/2017/R/gas, con la deliberazione 783/2017/R/com, con la deliberazione 850/2017/R/gas, con la deliberazione 8.07.2010-ARG/com 104/10, con la deliberazione 230/2018/E/com, con la deliberazione 366/2018/R/com, con la

deliberazione 395/2018/E/com, con la deliberazione 12.12.2013 R/gas 572/2013, con la deliberazione 06.06.2006 n. 108/06 e s.m.i., (Codice di rete tipo del servizio di distribuzione del gas naturale), con la deliberazione 28.06.2018 R/com 355/2018 , con la deliberazione 18.12.2018 R/com 684/2018, con la deliberazione 18.12.2018 R/com 683/2018 , con la deliberazione 16.04.2019 E/idr 142/2019.

Le interruzioni e le sospensioni da parte del Distributore della somministrazione non comunicate preventivamente ai Clienti dal Fornitore potranno dar luogo all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15.

Il gas naturale fornito deve essere costituito essenzialmente da metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete, predisposto da Snam Rete Gas in base alle delibere emanate dall'ARERA.

Il Fornitore si impegna a fornire ai Clienti, a titolo gratuito, assistenza in merito allo scambio di informazioni con il Distributore per la richiesta di adeguamenti tecnico-impiantistici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le pratiche per nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione e la verifica/adeguamento delle apparecchiature di misura).

Il gas fornito dal Fornitore all'Amministrazione/Cliente non potrà essere utilizzato per usi diversi da quelli dichiarati e determinati contrattualmente.

Il Fornitore potrà installare presso l'Amministrazione Contraente tutte le apparecchiature, impianti e materiali necessari all'esecuzione della fornitura, su aree ed in locali idonei messi a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione Contraente per la durata complessiva del Contratto di fornitura. Il Fornitore rimarrà proprietario di tali apparecchiature, impianti e materiali e potrà verificarli, ispezionarli, sostituirli o modificarli in qualsiasi momento in base alle esigenze tecniche del servizio di somministrazione. Saranno a carico del Fornitore i lavori di installazione e rimozione (a fine contratto) di tali apparecchiature, impianti e materiali. L'Amministrazione Contraente s'impegna a non aprire, smontare, o comunque manomettere i suddetti impianti, apparecchi e materiali per eseguire interventi di qualsiasi natura. L'Amministrazione Contraente si impegna altresì a non rimuovere, cancellare e/o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali.

Saranno a carico del Fornitore, secondo la normativa vigente in materia, eventuali danni causati agli impianti e alle apparecchiature dell'Amministrazione Contraente per effetto dell'installazione non realizzata a regola d'arte e del funzionamento difettoso delle apparecchiature e degli impianti del Fornitore di cui al presente articolo.

12. REFERENTE DEL SERVIZIO

Il Fornitore deve mettere a disposizione dei Clienti, dalla data di attivazione della Convenzione, il nominativo di un referente che dovrà gestire le chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ricezione delle Richieste di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

13. CALL CENTER

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

14. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

Il Fornitore s'impegna a fornire alla S.C.R. Piemonte S.p.A. i dati di dettaglio ai fini del monitoraggio della Convenzione con riguardo agli ordini ricevuti ed al gas fornito.

I dati richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quelli di pertinenza.

Se non esistono dati reali del mese da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà comunicare a S.C.R. Piemonte S.p.A. tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo, inviando una mail all'indirizzo monitoraggio@scr.piemonte.it.

I dati dovranno essere inviati a S.C.R. Piemonte S.p.A. tramite invio alla casella di posta elettronica monitoraggio@scr.piemonte.it.

I dati richiesti, il cui dettaglio verrà definito nella fase di stipula della Convenzione, dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- ragione sociale dell'Amministrazione aderente alla Convenzione;
- il quantitativo annuo stimato ordinato dall'Amministrazione;
- numero identificativo PDR;

- indirizzo del prelievo;
- numero di contatore;
- codice REMI;
- la data di attivazione della fornitura;
- il progressivo dei consumi mensili di ciascun contatore o convertitore (correttore elettronico dei volumi);
- l'importo totale delle fatture con indicazione del risparmio in Euro ottenuto rispetto alla Tariffa Regolata dell'ARERA;
- stima del quantitativo annuo a consuntivo, calcolato sulla base dei dati rilevati nel corso della Convenzione.
- l'eventuale applicazione di penali da parte delle Amministrazioni aderenti alla convenzione.

Pertanto il Fornitore si impegna a trasmettere mensilmente alla S.C.R. debitamente compilato un report "Schema Tracciato Semplificato" allegato al presente capitolato (Allegato C).

Si precisa fin d'ora che i report richiesti non devono necessariamente corrispondere ad uno scarico di dati delle singole fatture, ma possono comportare un'ulteriore specifica attività di estrazione ed elaborazione di dati dai sistemi informativi che ne sono all'origine, al fine di renderli compatibili, anche dal punto di vista formale, con le richieste di S.C.R. Il Fornitore dovrà eseguire tale attività senza ulteriori addebiti, rientrando la stessa nei servizi connessi ed accessori alla fornitura di gas. Tale servizio è pertanto prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura di gas ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo della stessa offerto in sede di gara.

I medesimi dati, articolati nelle sezioni di cui sopra, dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti inviati tramite e-mail congiuntamente alla fatturazione.

In aggiunta/alternativa ai dati predisposti in tale modalità e formato, le Amministrazioni potranno richiedere la predisposizione a carico del Fornitore di un report secondo lo schema tracciato utenze allegato al presente capitolato (Allegato B).

La generazione della documentazione amministrativa precedentemente riepilogata, le prestazioni fornite in ottemperanza agli articoli 12-13, saranno a carico del Fornitore, che non applicherà alcun onere economico ai Clienti.

14.1 TRACCIATO UTENZE

In relazione alle amministrazioni Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, Politecnico di Torino e Gruppo Trasporti Torino (GTT) nel caso di adesione alla Convenzione, il Fornitore dovrà trasmettere il report "Tracciato Utenze" in formato .xml, secondo lo Schema Tracciato Utenze allegato al presente Capitolato (Allegato B).

Inoltre, il Fornitore s'impegna a fornire il "Tracciato Utenze" alle Amministrazioni che eventualmente, nel corso della fornitura, ne faranno richiesta.

Il report, da inviare con cadenza mensile, dovrà pervenire secondo le modalità di seguito indicate, e dovrà essere disponibile a partire dal primo ciclo di fatturazione (febbraio 2021) pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

15. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione ai Clienti) od imputabili ai Clienti o a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura;
- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza mensile/bimestrale prevista e nel termine indicato;
- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per la mancata effettuazione del **conguaglio pur disponendo delle letture reali secondo quanto previsto dalla Delibera 19 marzo 2015, n.117/2015 R/gas, con riferimento alla delibera 463/2016 R/com ed al Testo integrato TIF valido dal 1 gennaio 2018;**
- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di interruzione del servizio non preventivamente comunicati;
- 0,3 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancata messa a disposizione nel termine stabilito dei report mensili di cui all'art. 14 unitamente alla fattura;
- 0,5 per mille mancato invio report .xml del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo.

S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- in caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 14 nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari allo 0,3 per mille della convenzione per ogni giorno di ritardo;
- per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 13, non imputabile a S.C.R. Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. Piemonte S.p.A. una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.